



COMUNITÀ DELLA  
VAL DI NON

Via Pilati, n. 17  
38023 - Cles (TN)

## **BANDO PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2011/2012**

**AI SENSI DELL'ART. 72, COMMA 1, LETTERA e), DELLA L.P. 07.08.2006 n. 5**

### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEGLI ASSEGNI DI STUDIO**

La redazione della domanda per la concessione dell'assegno di studio e la relativa sottoscrizione deve avvenire presso il Servizio segreteria, organizzazione e affari generali della Comunità della Val di Non, utilizzando apposito programma informatico. Parte integrante della domanda è la dichiarazione ICEF che **deve** essere già in possesso del richiedente (per la dichiarazione ci si può rivolgere ai CAAF abilitati).

I genitori (o coloro che esercitano la potestà dei genitori) o in alternativa lo studente maggiorenne, in possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi sono pregati di:

#### **COMPILARE IL MODULO DI DOMANDA INCLUSO NEL PRESENTE BANDO**

**PRESENTARSI PERSONALMENTE PRESSO IL SERVIZIO SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E  
AFFARI GENERALI DELLA COMUNITÀ DELLA VAL DI NON in Via C.A. Pilati n. 17 a CLES,  
PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO AL N. 0463.601615 Sig.ra ZADRA MANUELA  
O AL N. 0463-601612 – Sig.ra PATERNOSTER DARIA**

#### **Termine ultimo per la presentazione delle domande:**

**20 DICEMBRE 2011 – ore 12.00**

La procedura è completamente informatizzata. Il personale addetto rimane a disposizione ai numeri sopra indicati per qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura, dalle 08.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

Il presente bando, oltre ad essere disponibile presso i Comuni della Comunità della Val di Non, potrà essere ritirato direttamente presso il Servizio segreteria, organizzazione e affari generali della Comunità medesima, oppure scaricato dal sito internet [www.comunitavaldinon.tn.it](http://www.comunitavaldinon.tn.it) – bacheca – bandi e concorsi.

Gli interessati potranno inoltre visitare il sito internet [www.icef.provincia.tn.it](http://www.icef.provincia.tn.it) dove è disponibile un modulo di trasparenza che fornisce un'indicazione di massima sul possibile finanziamento, relativo alla L.P. 07.08.2006 n. 5, per l'anno scolastico 2011/2012. **Tale modulo NON sostituisce in alcun modo la presentazione della domanda presso il Servizio segreteria, organizzazione e affari generali della Comunità.** I risultati ottenuti dipendono dalla correttezza dei dati inseriti.

Il Segretario  
f.to - dott. Marco Guazzeroni -



## COMUNITÀ DELLA VAL DI NON

Via Pilati, n. 17  
38023 - Cles (TN)

### **CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO DI CUI ALL'ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA E) DELLA LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA N.5/2006**

#### **1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO**

Possono beneficiare dell'assegno di studio gli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

#### **2. REQUISITI DI AMMISSIONE**

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- A) essere residente in provincia di Trento;
- B) avere un'età non superiore ai vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi, convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il giorno 9 giugno 2012;
- C) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo;
- D) sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- E) appartenere a un nucleo familiare la cui condizione economica non superi i limiti ICEF indicati nell'allegato D).
- F) per i minori in affidato presso famiglie o presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E).
- G) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

### 3. SPESE AMMISSIBILI

TIPOLOGIA DI SPESA	STUDENTI BENEFICIARI
a) Convitto e alloggio (1)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche provinciali;</li><li>- Studenti iscritti presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 11 della L.P. 21/1978;</li><li>- Studenti iscritti presso le istituzioni paritarie con sede in provincia;</li><li>- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia</li></ul>
b) Mensa c) Trasporto d) Libri di testo (2)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative con sede fuori provincia</li></ul>
e) Tasse di iscrizione e rette di frequenza (3)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali</li><li>- Studenti iscritti presso istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia</li></ul>

(1) Ai fini del riconoscimento della spesa di convitto e alloggio devono essere valutati:

- o la distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto;
- o l'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche o formative vicine al luogo di residenza;
- o l'esistenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

Per gli studenti convittori iscritti presso istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale, la spesa di convitto o alloggio è riconosciuta al netto dell'onere relativo alla mensa, in quanto il servizio di ristorazione è già assicurato in forma agevolata dal Comprensorio e dalle Comunità.

(2) Le spese relative a mensa, trasporto e libri di testo sono riconosciute per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

Tali spese sono comunque riconosciute:

- o agli studenti convittori, iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia ammessi all'assegno di studio per le spese di convitto o alloggio;
- o agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie, e formative con sede fuori provincia, in presenza di particolari condizioni di carattere sociale e familiare.

La spesa relativa al trasporto è ammessa solo per il percorso non coperto con l'abbonamento studenti provinciale.

La spesa relativa all'acquisto dei libri di testo è riconosciuta fino al secondo anno di frequenza del secondo ciclo di istruzione e formazione, in parallelo alla condizione di utilizzo del comodato da parte degli studenti del sistema educativo provinciale.

- (3) Non è riconosciuta la spesa per tasse di iscrizione e rette di frequenza delle istituzioni scolastiche paritarie, sia con sede in provincia sia con sede fuori provincia; la medesima spesa è riconosciuta agli studenti frequentanti istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia solo nel caso di percorsi di istruzione e formazione non attivati sul territorio provinciale.

#### **4. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di assegno di studio è presentata all'ente territoriale di residenza dello studente destinatario del beneficio, avvalendosi del modulo predisposto dalla struttura provinciale competente in materia di istruzione.

La domanda può essere presentata dal giorno successivo alla data di adozione dei presenti criteri e fino al 20 dicembre 2011 dal genitore, anche affidatario, o da altro soggetto avente la rappresentanza legale; può essere presentata dallo studente maggiorenne solo se il medesimo costituisce nucleo autonomo, ai sensi del disciplinare ICEF di cui all'allegato D).

La domanda deve contenere oltre ai dati identificativi del richiedente e del beneficiario, se diverso dal richiedente, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 2.

#### **5. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE UNITAMENTE ALLA DOMANDA**

A. LA DICHIARAZIONE ICEF rilasciata dagli enti accreditati.

B. LE SPESE SOSTENUTE debbono essere documentate da:

1. documentazione attestante le spese di trasporto per l'anno scolastico 2011/12, quali tessera di abbonamento al servizio pubblico o altro titolo di viaggio, relativo unicamente al percorso fuori provincia utilizzabili per l'anno scolastico 2011/12 o copia del relativo bonifico di versamento (solamente per il percorso non coperto con l'abbonamento per gli studenti provinciale);
2. certificazione rilasciata dalla scuola frequentata in ordine al costo del servizio mensa per gli studenti iscritti a istituzioni scolastiche, anche paritarie, fuori provincia, nei casi previsti;
3. copia bollettini di c.c. postale relativi al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2011/12 nei casi previsti al precedente punto 3;
4. in caso di convitto, dichiarazione del convitto riportante la spesa a carico dello studente per l'anno scolastico 2011/12;
5. elenco dei libri di testo adottati dalla scuola e documenti regolari ai fini fiscali, riportanti il nominativo dell'alunno, relativi all'acquisto degli stessi (solo per gli studenti frequentanti i primi due anni di scuole fuori provincia). E' ammesso lo scontrino fiscale corredato dall'elenco dei libri di testo acquistati, con relativo prezzo e riportante il nominativo dell'alunno, sottoscritto dal legale rappresentante della libreria, o da chi ne abbia comunque titolo. Sono ammesse solo le spese relative all'acquisto dei libri di testo adottati dalla scuola e non quelli consigliati.

C. LA PAGELLA dell'alunno/studente relativa all'anno scolastico 2010/11, o il diploma di terza media, per consentire il calcolo della media dei voti.

## 6. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

L'ente territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge e dai presenti criteri, approva la graduatoria degli aventi diritto, predisposta tenendo conto della condizione economica familiare, valutata secondo i criteri di cui all'allegato D), e del merito scolastico, individuato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio. Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.

Il merito scolastico (da 6,0 a 10 e lode) è valutato secondo la seguente scala di attribuzione del punteggio:

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO	MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22	6,7	34	7,4	37
6,1	24	6,8	34	7,5	39
6,2	26	6,9	35	7,6	40
6,3	28	7,0	35	7,7	42
6,4	30	7,1	35	7,8	45
6,5	32	7,2	36	7,9	47
6,6	33	7,3	36	8,0 – 10 e lode	50

Con riferimento agli studenti diplomati presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2010/11, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio da assegnare è quello indicato nella precedente tabella.

L'ente territoriale approva la graduatoria e concede l'assegno di studio nel termine di 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

**Qualora i fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande valide.**

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali.

## 7. MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO

L'assegno di studio è concesso fino all'ammontare massimo di 5.000,00 euro.

Su richiesta segnalata nella domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria, da erogare entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria stessa; la residua parte del beneficio, oppure l'intero importo nel caso di mancata erogazione dell'acconto, sono liquidati a seguito dell'accertamento della spesa ammessa effettivamente sostenuta.